



Sintesi delle disposizioni del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. - Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (DECRETO RILANCIO).

Art. 3. Incarichi per i medici specializzandi. L'articolo sostituisce il comma 5 dell'art. 2-ter del d.l. n. 18/2020, prevedendo che gli incarichi a tempo determinato che possono essere conferiti ai medici specializzandi, iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione, abbiano la durata di sei mesi e che gli stessi siano prorogabili, in ragione del perdurare dello stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2020. Il suddetto periodo di attività è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. I medici restano iscritti alla scuola e continuano a percepire il relativo trattamento economico, integrato dai compensi corrisposti per la predetta attività lavorativa.

Art. 3-bis. Assunzioni di altri professionisti sanitari in formazione specialistica - odontoiatri, biologici, chimici, farmacisti, fisici e psicologi. La norma estende ad altre categorie di professionisti l'ambito di applicazione della disciplina relativa ai medici e veterinari in formazione specialistica. Tale disciplina prevede: la possibilità di partecipazione alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza pubblica del ruolo sanitario concernenti la specifica disciplina oggetto del corso, con la conseguente formazione di una graduatoria separata; la possibilità, in via transitoria, fino al 31 dicembre 2022, per i soggetti utilmente collocati nelle suddette graduatorie separate, di assunzione a tempo determinato e con orario a tempo parziale, da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, prima del conseguimento del titolo di formazione specialistica, con successivo inquadramento, a decorrere dalla data del conseguimento del medesimo titolo, a tempo indeterminato, nell'ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale. Si specifica che l'estensione non comporta l'applicazione, per i medesimi professionisti, delle norme sul trattamento economico previsto per i medici in formazione specialistica.

Art. 4-bis. Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni. Si modifica la disciplina che consente l'assunzione a tempo indeterminato di soggetti che abbiano rapporti di lavoro subordinato a termine o di lavoro flessibile con pubbliche amministrazioni. La modifica riguarda il termine temporale per il conseguimento del requisito soggettivo di anzianità relativo alle suddette procedure concorsuali riservate e specifica che le assunzioni si riferiscono anche il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale.

Art. 5. Borse di studio per gli specializzandi. La norma autorizza la spesa di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 109,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024

per incrementare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, per far fronte all'attuale carenza di medici specialisti del SSN nonché per contrastare il disequilibrio tra il numero di laureati e il numero dei contratti di formazione specialistica. Tale incremento consentirà di aumentare per l'anno 2020 di 5.000 unità il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici. Il comma 1-*bis* dell'articolo 5, introdotto dalla legge di conversione, prevede un ulteriore incremento delle risorse destinate a finanziare l'aumento del numero dei contratti di formazione medica specialistica. L'aumento del finanziamento è previsto pari ad ulteriori 25 milioni per il 2022 e 2023 e di 26 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, mediante corrispondente incremento del finanziamento statale del fabbisogno sanitario nazionale standard.

Art. 5-ter. Istituzione della scuola di specializzazione in medicina e cure palliative. Viene istituita, a decorrere dall'anno accademico 2021/2022, la scuola di specializzazione in medicina e cure palliative, cui possono accedere i laureati in medicina e chirurgia. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, verranno disciplinati i profili specialistici, gli obiettivi formativi e i relativi percorsi didattici funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze culturali e abilità professionali della scuola di specializzazione. Con lo stesso decreto viene inoltre introdotto il corso di cure palliative pediatriche nell'ambito dei corsi obbligatori delle scuole di specializzazione in pediatria.

Art 19 comma 3-bis. Medici militari e specializzazione. Si prevede che i medici militari arruolati in via eccezionale ai sensi del presente articolo e dell'articolo 7 del d.l n. 18 del 2020, iscritti all'ultimo e al penultimo anno dei corsi di specializzazione universitaria restino iscritti alla scuola, con sospensione del trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico- specialistica. Il periodo di attività è, inoltre, riconosciuto ai fini del ciclo di studi che consente il conseguimento del diploma di specializzazione. Si prevede, inoltre, che le Università assicurino il recupero del complesso delle attività formative necessarie al conseguimento degli obiettivi formativi previsti.

Artt. 29, comma 1-*bis*, e 236, commi 3 e 4. Diritto allo studio. L'art. 29, comma 1-*bis*, destina risorse al rimborso, per il 2020, del canone dei contratti di locazione stipulati da studenti fuori sede con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 15.000 euro, per tutto il periodo dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. L'articolo 236, comma 3, prevede un incremento

del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) per ampliare il numero degli studenti che beneficiano dell'esonero, totale o parziale, dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale. Con successivo decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono individuate le modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle università e i criteri di riparto delle risorse. Il comma 4 dello stesso articolo 236 prevede un incremento del Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio (FIS). Tale incremento è finalizzato a sostenere prioritariamente gli ordinari interventi delle regioni in favore degli studenti.

Art. 65. Esonero temporaneo contributi ANAC. Le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi all'ANAC per tutte le procedure di gara avviate alla data del 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

Art. 72. Congedi per i dipendenti. Il congedo previsto per i lavoratori privati, dall'art. 23 del d.l. n. 18/2020 ed esteso dall'art. 25 dello stesso decreto-legge anche ai dipendenti del settore pubblico, per assistere i figli di età non superiore a 12 anni, viene aumentato da 15 a 30 giorni ed è fruibile fino al 31 agosto 2020, con una indennità pari al 50% della retribuzione. Inoltre, si specifica che l'astensione dal lavoro senza indennità per tutto il periodo di sospensione delle attività didattiche delle scuole, di cui all'art. 23 comma 6 del d.l. n. 18/2020, riguardante i lavoratori genitori di figli con età non superiore a 16 anni, si aggiunge al predetto congedo di 30 giorni.

Art. 73. Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. I permessi mensili coperti da contribuzione figurativa dei lavoratori che assistono una persona con handicap in situazione di gravità, già previsti per i mesi di marzo ed aprile, sono fruibili, per ulteriori complessive dodici giornate, anche nei mesi di maggio e giugno 2020.

Art. 81. Sospensione degli obblighi di fornire dati statistici. La norma dispone la sospensione fino al 31 luglio 2020 dei termini di accertamento e di notifica delle sanzioni relative agli obblighi di fornire dati statistici per le rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale (Psn).

L'obbligo è previsto nell'art. 7 del D.Lgs. 322 del 1989 e riguarda tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici. La legge di conversione ha soppresso il comma 1 del decreto-legge relativo alla proroga della validità dei documenti unici di regolarità contributiva (DURC) in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020 in quanto trova applicazione la disciplina stabilita in via generale

dall'art. 103, co. 2, che ha previsto la proroga della validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, a condizione che siano in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, per i successivi 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Art. 83. Sorveglianza sanitaria. I datori di lavoro pubblici e privati, ferme restando tutte le norme in materia di sicurezza del lavoro, devono assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio in ragione dell'età o delle condizioni di salute.

Artt. 123 e 124. Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA. L'art. 123 abroga le disposizioni previgenti in materia di aumento dell'IVA, con l'effetto di mantenere inalterate le aliquote del 10 e del 22 per cento. L'art. 124 prevede che per alcuni beni, tra i quali si annoverano i ventilatori polmonari, le mascherine, i dispositivi medici di protezione individuale, si applichi l'aliquota IVA del 5% e che le cessioni degli stessi beni, in via transitoria fino al 31 dicembre 2020, sono esenti da IVA, con diritto alla detrazione dell'imposta.

Art. 127. Termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi. La norma prevede che i versamenti sospesi dall'art. 62 del d.l. n. 18/2020 vengano effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

Art. 152. Sospensione pignoramenti. Si dispone la sospensione, nel periodo intercorrente tra il 19 maggio ed il 31 agosto 2020, degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati prima di tale ultima data, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o a titolo di pensione. Le somme che avrebbero dovuto essere accantonate nel medesimo periodo non sono sottoposte a vincolo di indisponibilità, consentendo al terzo, anche se anteriormente data di entrata in vigore del presente decreto sia intervenuta ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione, di mettere le predette somme a disposizione del debitore. Restano fermi gli accantonamenti già effettuati alla data del 19 maggio nonché le somme accreditate che rimangono definitivamente acquisite e non sono rimborsabili. In particolare la norma prevede che fino al 31 agosto 2020 sono sospesi gli obblighi di accantonamento

derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della stessa data dall'agente della riscossione e dai terzi a cui sono affidati, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate (articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) aventi ad oggetto somme dovute a titolo di stipendi, pensioni e trattamenti assimilati.

Artt. 153 e 154 Sospensione delle verifiche sui pagamenti. La norma ha come presupposto la disposizione introdotta dall'art 68 del d.l. n. 18/2020 che ha sospeso i termini di versamento delle cartelle di pagamento. Pertanto, di conseguenza, nello stesso periodo, non si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 48-bis del DPR n. 602/1973. Come è noto l'art. 48-bis prevede l'obbligo, per le amministrazioni pubbliche, di verificare, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, se il beneficiario del pagamento è eventualmente inadempiente a obblighi di versamento esposti in una o più cartelle di pagamento emesse ai sensi del D.P.R. n. 602/1973. Pertanto la sospensione prevista dall'art. 153 comporta la possibilità per la pubblica amministrazione di procedere ai pagamenti senza effettuare i predetti controlli. Il termine del 31 maggio 2020 indicato dal predetto art. 68 è ulteriormente prorogato al 31 agosto dall'art. 154.

Art. 156. Accelerazione delle procedure di riparto del cinque per mille per l'esercizio finanziario 2019. L'articolo prevede che siano anticipate le procedure per l'erogazione del contributo del cinque per mille relativo all'esercizio finanziario 2019. Pertanto, gli elenchi degli enti ammessi e di quelli esclusi dal beneficio verranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate entro il 31 luglio 2020 e il contributo verrà erogato dalle amministrazioni competenti (tra i quali il Ministero dell'Università e della ricerca) entro il 31 ottobre 2020.

Art. 157, comma 7-ter. Documenti di riconoscimento. La norma proroga fino al 31 dicembre 2020 la validità dei documenti di riconoscimento e di identità con scadenza dal 31 gennaio 2020.

Art. 158. Cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione. Con disposizione interpretativa, si chiarisce che la sospensione dei termini processuali prevista dall'articolo 83, comma 2 del d.l. n.18/2020 si intende cumulabile in ogni caso con la sospensione del termine di impugnazione prevista dalla procedura di accertamento con adesione (che consente al contribuente di definire le imposte dovute ed evitare, in tal modo, l'insorgere di una lite tributaria).

Art. 182, commi 1-bis e 1-ter. Viaggi e ingressi gratuiti per gli studenti. La norma prevede, per gli studenti iscritti ai corsi per il conseguimento di laurea, di master universitario e di dottorato di ricerca presso le università, la concessione gratuita, per l'anno 2020, di viaggi ferroviari per la durata di un mese a scelta e l'ingresso gratuito nei musei, monumenti, gallerie e aree archeologiche situati nel territorio nazionale e nelle mostre didattiche che si svolgono in essi. Le relative modalità attuative sono demandate ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto del limite di spesa di 10 milioni di euro.

Art. 207. Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici. La norma reca misure urgenti in tema di contratti pubblici, prevedendo che negli stessi contratti, disciplinati dal d.lgs. n.50/2016, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, siano già stati pubblicati alla data del 19 maggio 2020, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data del 19 maggio 2020 e fino al 30 giugno 2021, l'importo dell'anticipazione prevista dall'articolo 35, comma 18, del predetto decreto legislativo, può essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante. Il comma 2 prevede che la stessa anticipazione può essere riconosciuta, anche in favore degli appaltatori che hanno già usufruito di un'anticipazione contrattualmente prevista ovvero che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di anticipazione, tenendo conto delle eventuali somme già versate a tale titolo all'appaltatore. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i termini previsti.

Art. 217-bis. Attività sportive universitarie. La norma incrementa di € 3 mln per il 2020 le risorse stanziare per le finalità di cui alla L. 394/1977, allo scopo di sostenere le attività sportive universitarie e la gestione dei relativi impianti, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 221. Disposizioni in materia di processo civile e penale. La norma interviene sull'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020 - che rappresenta la disposizione principale in tema di misure di contenimento degli effetti dell'epidemia e della quarantena sul sistema giudiziario nazionale -

estendendo la disciplina della sospensione dei termini processuali ai termini previsti per la presentazione delle querele. La disposizione è destinata ad applicarsi retroattivamente, in modo da rimettere nei termini quanti, a causa dell'emergenza epidemiologica, non abbiano potuto esercitare il proprio diritto di querela.

Le disposizioni introdotte dai commi da 3 a 10 contengono una disciplina di carattere provvisorio applicabile fino al 31 ottobre 2020 e concernono:

- Comma 3 - Il deposito telematico degli atti del processo civile e gli obblighi di pagamento del contributo unificato da assolvere con sistemi telematici di pagamento (si può autorizzare il deposito con modalità non telematica solo quando i sistemi informatici del dominio giustizia non siano funzionanti e sussista un'indifferibile urgenza);
- Comma 4 - La possibilità di svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice. E' data alle parti la possibilità di presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento.;
- Comma 5 - Il possibile deposito telematico di atti e documenti da parte degli avvocati nei procedimenti civili innanzi alla Corte di Cassazione e il conseguente assolvimento dell'obbligo di pagamento del contributo unificato con sistemi telematici di pagamento;
- Comma 6 - La partecipazione da remoto alle udienze civili dei difensori e delle parti su loro richiesta. Le parti possono partecipare all'udienza solo dalla stessa postazione da cui si collega il difensore;
- Comma 7 - La possibilità di trattazione da remoto, con il consenso delle parti, mediante collegamenti audiovisivi a distanza, dell'udienza civile che non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzata all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione. L'udienza è tenuta con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti;
- Comma 8 - La possibilità che il giudice, in luogo dell'udienza fissata per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio (articolo 193 c.p.c), disponga che lo stesso, prima di procedere all'inizio delle operazioni peritali, presti giuramento con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico;

- Comma 9 - Con riguardo al processo penale si prevede la partecipazione alle udienze penali degli imputati in stato di custodia cautelare in carcere e dei condannati detenuti, mediante videoconferenze o collegamenti da remoto.

Il comma 11 contiene disposizioni a regime - la cui efficacia non è quindi limitata al termine del 31 ottobre 2020 - concernenti il deposito con modalità telematica di istanze e atti presso gli uffici del pubblico ministero, nella fase delle indagini preliminari, da parte dei difensori e della polizia giudiziaria, autorizzato con decreto del Ministro della giustizia, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Il deposito si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali.

Art. 236. Misure a sostegno delle università. La norma, al comma 1, incrementa di 62 milioni di euro il "*Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca*" di cui all'articolo 100, comma 1, del d.l. n. 18/2020, con particolare destinazione alle iniziative a sostegno degli studenti per i quali, in considerazione dell'emergenza in atto, si renda necessario l'accesso da remoto a banche dati ed a risorse bibliografiche, nonché per l'acquisto di dispositivi digitali, ovvero per l'accesso a piattaforme digitali per la ricerca e la didattica a distanza. L'incremento è volto a colmare il divario digitale emerso nella fase di prima applicazione della didattica a distanza, in modo da garantire in maniera uniforme e diffusa l'erogazione dei servizi agli studenti e consentire a tutti di proseguire il percorso formativo.

Il comma 2 estende anche all'ambito della didattica le semplificazioni negli acquisti già previste per i beni e servizi funzionali alla ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione. Pertanto, le Università possono acquistare beni e servizi informatici e di connettività, di cui all'art. 4 del d.l. n. 126/2019, anche per finalità di didattica, in deroga all'obbligo di provvedere tramite convenzioni-quadro Consip e Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

Il comma 3 incrementa per l'anno 2020 di 165 milioni di euro il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), al fine di riconoscere al maggior numero di studenti l'esonero, totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle università, e i criteri di riparto delle risorse.

Il comma 4 incrementa di 40 milioni di euro il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio destinato alle Regioni, al fine di promuovere il diritto allo studio universitario degli studenti capaci e meritevoli.

Il comma 5 prevede che i dottorandi titolari di borse di studio che terminano il percorso di dottorato nell'anno accademico 2019/2020 possono presentare richiesta di proroga del termine finale del corso, non superiore a due mesi, con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente. Al tal fine, è incrementato il FFO di 15 milioni di euro. Inoltre, il termine per la selezione pubblica per l'ammissione ai corsi di dottorato è differito, per l'anno 2020, dal 30 settembre al 30 novembre.

Il comma 6, analogamente, prevede la proroga della durata degli assegni di ricerca, per il periodo di tempo corrispondente all'eventuale sospensione dell'attività di ricerca intercorsa a seguito delle misure di contenimento del contagio da Covid-19, nei limiti delle risorse relative ai rispettivi progetti di ricerca o, comunque, nell'ambito delle disponibilità di bilancio delle Università, qualora ciò risulti necessario ai fini del completamento del progetto di ricerca.

Il comma 7 prevede il rinvio all'anno 2023 per l'applicazione della disposizione, disposta dalla legge di stabilità 2019, che prevede, nella ripartizione delle risorse ordinarie, una penalizzazione per gli enti che non hanno rispettato il fabbisogno finanziario programmato nell'esercizio precedente.

Art. 237. Esami di stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e specializzazioni di area sanitaria. Il comma 1 prevede che, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, si possano disporre, su proposta dei consigli o degli ordini, collegi e federazioni delle professioni interessate, modalità di svolgimento delle prove di abilitazione all'esercizio delle professioni diverse da quelle indicate dalle vigenti disposizioni normative. Può essere prevista l'eliminazione di una prova, salvaguardando criteri di uniformità sul territorio nazionale per lo svolgimento degli esami relativi a ciascuna professione e garantendo il rispetto di principi comunitari in materia.

Il comma 2, per le Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici, dispone la proroga per l'anno accademico 2019/2020 dell'accreditamento definitivo o provvisorio concesso per l'anno accademico 2018/2019, nelle more della ricostituzione dell'Osservatorio nazionale. Per le Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici che non hanno superato l'accreditamento ministeriale per l'anno accademico 2018/2019, si prevede che si possa ripresentare istanza di accreditamento per l'anno accademico 2019/2020 secondo le modalità ed i tempi comunicati dal Ministero dell'università e della ricerca. Le istanze saranno sottoposte ad una

Commissione di esperti, costituita dai componenti dell'Osservatorio nazionale in carica alla data del 29 settembre 2018, con il compito di verificare standard e requisiti di idoneità delle Scuole, delle loro reti formative e delle singole strutture che le compongono e di formulare le conseguenti proposte di accreditamento.

Il comma 3 prevede che al concorso per accedere alle scuole di specializzazione, che viene bandito entro il 31 maggio di ogni anno, possono partecipare anche i candidati che si laureano in Medicina e Chirurgia in tempo utile per la partecipazione alla prova d'esame. Considerato che le prove si svolgono, quest'anno, il 22 settembre, il decreto direttoriale n. 1177 del 24 luglio 2020 prevede che possano candidarsi gli studenti che si laureano entro il 16 settembre 2020, con l'obbligo, a pena di esclusione, di conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo entro il termine fissato per l'inizio delle attività didattiche delle scuole.

Art. 238. Piano di investimenti straordinario nell'attività di ricerca. Al comma 1 si rafforza il piano di assunzione dei ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della l. n. 240/2010, già attivato con l'art. 6 del d.l. n.169/2019, prevedendo una spesa di 200 milioni di euro annui ed incrementando a tal fine il FFO. Pertanto all'assunzione già prevista di 1607 ricercatori si aggiunge il reclutamento di altri 3.333, per un totale di assunti, al 1 gennaio 2021, di 4.940 unità.

Il comma 4 prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, si definisca un nuovo programma per lo sviluppo di Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) e a tal fine è incrementato il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), per l'anno 2021 di 250 milioni e per l'anno 2022 di 300 milioni di euro.

Il comma 5 prevede un incremento del FFO, per l'anno 2021, di 100 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2022, di 200 milioni di euro, per promuovere l'attività di ricerca svolta dalle università e valorizzare il contributo del sistema universitario alla competitività del paese. I criteri di riparto di risorse alle Università sono determinati da un decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca da adottarsi entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello di riferimento.

Il comma 6 reca deroghe ai limiti di spesa introdotti dalla legge di bilancio 2020, prevedendo che per l'anno 2020, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 610, della l. n. 160/2019, che prevedevano un risparmio di spesa per anno pari al 10 per cento della spesa annuale media sostenuta nel biennio 2016-2017 per la gestione corrente del settore informatico, non si applichino alle università.

Il comma 7 prevede che il Ministero dell'università e della ricerca possa disporre l'ammissione al finanziamento, per la realizzazione dei progetti internazionali, anche in deroga alle procedure

definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale.

Art. 249. Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni. Fino al 31 dicembre 2020, le amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento delle prove delle procedure concorsuali, possono applicare i seguenti principi e i criteri direttivi:

- a) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali per lo svolgimento delle prove scritte e preselettive nonché lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità;
- b) lo svolgimento delle prove anche presso sedi decentrate.

Per le modalità di svolgimento delle attività delle commissioni esaminatrici si prevede che le stesse possano svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.

Per le modalità di presentazione della domanda di partecipazione si applicano i commi 4 e 5 dell'art. 247. Il comma 4 del predetto articolo prevede la presentazione della domanda, entro quindici giorni dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale, esclusivamente in via telematica, attraverso apposita piattaforma digitale già operativa o predisposta anche avvalendosi di aziende pubbliche, private, o di professionisti specializzati in selezione di personale, anche tramite il riuso di soluzioni o applicativi esistenti; il comma 5 prevede che il candidato abbia un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato e si registri nella piattaforma attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID). Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario delle relative prove e del loro esito, è effettuata attraverso la predetta piattaforma. Data e luogo di svolgimento delle prove sono resi disponibili sulla piattaforma digitale con accesso da remoto attraverso l'identificazione del candidato, almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse.

Art. 250. Procedure per il conferimento di assegni di ricerca. Il comma 5 prevede che le procedure per il conferimento di assegni di ricerca, ai sensi dell'articolo 22 della l. n. 240/2010, possono essere concluse, anche in deroga alle previsioni dei bandi, sulla base di nuove determinazioni, rese pubbliche con le medesime modalità previste per i relativi bandi, che possono consentire la valutazione

dei candidati e l'effettuazione di prove orali attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, con le modalità di cui all'articolo 247, comma 3, garantendo, pertanto, comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità.

Art. 263. Flessibilità del lavoro pubblico e lavoro agile. Si prevede che le pubbliche amministrazioni, per adeguare l'operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al cinquanta per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità. In considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, con uno o più decreti del Ministero per la Pubblica amministrazione possono essere stabilite modalità organizzative, fissati criteri e principi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi. Si prevede che cessi di avere effetto, alla data del 15 settembre 2020, l'articolo 87, comma 1, lettera a), che dispone di limitare la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza.

La legge di conversione ha inserito il comma 4-bis e il comma 4-ter: il primo modifica l'articolo 14 della legge 124/2015, recante disposizioni in tema di "Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche". La nuova formulazione del comma 1 dell'articolo 14 prevede, invece, che "entro il 31 gennaio di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche redigono, sentite le organizzazioni sindacali il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione del Piano della performance, di cui all'articolo 10, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Il Piano individua le modalità attuative del lavoro agile prevedendo, per le attività che possono essere svolte in modalità agile, che almeno il 60 per cento dei dipendenti possa avvalersene, comunque garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera, e definisce, altresì, le misure

organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e verifica periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonché della qualità dei servizi erogati, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative. In caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica ad almeno il 30 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano. Si prevede che il raggiungimento delle predette percentuali è realizzato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Inoltre, si prevede che le economie derivanti dalla applicazione del POLA, rimangano acquisite al bilancio di ciascuna amministrazione pubblica.

Il comma 3 dell'articolo 14 prevede che con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata, si possano definire ulteriori e specifici indirizzi per la attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 14, della legge 22 maggio 2017, n. 81 nonché regole inerenti l'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere il lavoro agile e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti.

Viene istituito, inoltre, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche.

Infine, si prevede che Il Dipartimento della funzione pubblica sia socio fondatore del Centro di formazione studi (FORMEZ), con una quota associativa non inferiore al 76 per cento.

Art. 264. Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi. La disposizione mira a garantire la massima semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza COVID-19, prevedendo una serie di misure di semplificazione.

Il comma 1 prevede, fino al 31 dicembre 2020:

- a) che, nei procedimenti avviati su istanza di parte che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o dalla normativa di settore, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione;
- b) che i provvedimenti amministrativi illegittimi, possono essere annullati d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro il termine di tre mesi, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 21-*nonies*, comma 1, della l. n. 241/1990 che prevede un più ampio termine di diciotto mesi. Il

termine decorre dalla adozione del provvedimento espresso ovvero dalla formazione del silenzio assenso. Resta salva l'annullabilità d'ufficio anche dopo il termine di tre mesi, qualora i provvedimenti amministrativi siano stati adottati sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali;

d) che, per i procedimenti su istanza di parte che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, l'applicazione della revoca del provvedimento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ai sensi dell'articolo 21-*quinquies* della l. n. 241/1990, è ammessa solo per eccezionali ragioni di interesse pubblico sopravvenute;

e) che, nelle ipotesi di silenzio assenso e di concertazione interistituzionale tra amministrazioni pubbliche, di cui agli art. 17-bis, comma 2, 14-*bis*, commi 4 e 5, e 14-*ter*, comma 7, della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento è tenuto ad adottare il provvedimento conclusivo entro 30 giorni dal formarsi del silenzio assenso, senza attendere l'adozione di un atto da parte dell'amministrazione coinvolta;

f) che gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19 sono comunque ammessi, secondo quanto previsto dal presente articolo, nel rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dal rischio idrogeologico e di tutela dei beni culturali e del paesaggio. Per tali interventi, non sono richiesti i permessi, le autorizzazioni o gli atti di assenso comunque denominati eventualmente previsti, ad eccezione dei titoli abilitativi di cui alla parte II del d.lgs. n. 42/2004.

Il comma 2 ha la finalità di assicurare l'osservanza del principio, già vigente, che non consente alle pubbliche amministrazioni di richiedere la produzione di documenti e informazioni già in loro possesso e, pertanto, modifica l'art. 71 del DPR n. 445/2000, prevedendo che le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni. Si integra altresì l'art. 75 aggiungendo che la dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici,

in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio. Si modifica, altresì, l'art. 76 del predetto DPR, aumentando la sanzione penale da un terzo alla metà per dichiarazioni mendaci e uso di atti falsi.

Sempre il comma 2, alla lettera b), modifica il d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) per agevolare l'acquisizione di dati tra pubbliche amministrazioni e i controlli delle autocertificazioni. Pertanto si aggiunge un comma 2-ter all'art. 50 del d.lgs n. 82/2005, prevedendo che le pubbliche amministrazioni certificanti detentrici dei dati ne assicurino la fruizione da parte di altre pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici, attraverso la predisposizione di accordi quadro, che devono essere adottati entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Con gli stessi accordi, le pubbliche amministrazioni detentrici dei dati assicurano, su richiesta dei soggetti privati, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi, con le modalità di cui all'articolo 71, comma 4, del DPR n.445/2000. Infine, il comma 2 alla lettera d) prevede che, nell'ambito delle verifiche, delle ispezioni e dei controlli comunque denominati sulle attività dei privati, la pubblica amministrazione non richieda la produzione di informazioni, atti o documenti in possesso della stessa o di altra pubblica amministrazione. E' nulla ogni sanzione disposta nei confronti dei privati per omessa esibizione di documenti già in possesso dell'amministrazione procedente o di altra amministrazione.